



Sent. 6502/06
Rep. 4834/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Quarta Civile

[REDACTED]

nella persona della dott.ssa Maria Luisa Padova
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 28312 del Ruolo Generale 2002, promossa
con atto di citazione notificato il 10.5.2002

tra

[REDACTED], in proprio e quale
legale rappresentante dei figli minori, con il proc. avv. [REDACTED]
[REDACTED] presso il cui studio in [REDACTED]
elegge domicilio come da procura in calce all'atto di costituzione
del nuovo difensore, depositato l'1.6.2004 - attrice -

e

[REDACTED] con il proc. avv. [REDACTED]
[REDACTED], presso il cui studio in [REDACTED]
[REDACTED] elegge domicilio, come da procura a margine della
comparsa di costituzione e risposta - convenuto -

e

[REDACTED] con il proc. avv. [REDACTED]
[REDACTED], presso il cui studio in [REDACTED]
[REDACTED] elegge domicilio, come da procura a margine della
comparsa di costituzione e risposta - convenuto -


e

[REDACTED] con il proc. avv.
[REDACTED], presso il cui studio in [REDACTED]
[REDACTED] elegge domicilio, come da procura a margine
della comparsa di costituzione e risposta - convenuta -

OGGETTO: simulazione

CONCLUSIONI

per tutte le parti: come da rispettivi fogli allegati al verbale
di udienza del 26.10.2005



TS

TS

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 10.5.2002, [REDACTED] esponeva in via preliminare che, nell'ambito del giudizio di separazione personale tra coniugi dalla medesima esperito nei confronti del marito, [REDACTED], il Presidente del Tribunale con provvedimento del 24.2.2000 aveva disposto, a carico di quest'ultimo, un assegno per il mantenimento dei due figli minorenni della coppia, pari a f. [REDACTED] (successivamente ridotto a f. [REDACTED] oltre al 50% delle spese scolastiche e straordinarie nonchè l'assegnazione in favore dell'attrice, in quanto affidataria della prole, della casa coniugale sita in [REDACTED], in comunione ordinaria tra i coniugi per la quota del 50% ciascuno.

Proseguiva l'attrice affermando che [REDACTED] si era reso inadempiente agli obblighi impostigli con il provvedimento presidenziale ed aveva realizzato una serie di operazioni atte a presentare una situazione reddituale e patrimoniale deteriore rispetto a quella effettiva. In particolare, nel 2001 aveva, almeno formalmente, abbandonato la libera professione di oculista, attività sino a quel momento per lui assai remunerativa, per farsi assumere quale Direttore Sanitario della [REDACTED], società operante nel campo dell'oculistica medica e le cui quote appartenevano per il 5% al padre [REDACTED] e per il 95% alla [REDACTED].; tale operazione - precisava la signora [REDACTED] - aveva determinato una sensibile riduzione del reddito mensile del coniuge, sul quale ella avrebbe potuto far valere le proprie ragioni di credito, e, al tempo stesso, aveva consentito al dottor Oldrati di godere in comodato, unitamente alla sua convivente, [REDACTED], del lussuoso alloggio nel [REDACTED] di [REDACTED], locato dalla società per un canone annuo di f. [REDACTED].

Oltre a ciò, - aggiungeva la signora [REDACTED] - l'11.12.2001, [REDACTED] aveva alienato per f. [REDACTED] alla convivente la propria quota, pari al 50%, dell'immobile sito in [REDACTED], [REDACTED], adibito a studio medico, che

egli aveva in comproprietà con la moglie (atto trascritto in data 4.1.2002 ai nn. [redacted]). In pari data, aveva, inoltre, donato al padre [redacted] la propria quota, pari al 50% della casa coniugale (atto trascritto in data 4.1.2002 ai nn. [redacted]).

I descritti atti di disposizione - proseguiva l'esponente - erano chiaramente volti a distogliere dalla garanzia patrimoniale generica i crediti vantati dall'attrice nei confronti del coniuge, crediti comprendenti la somma di € 11.491,49, per la quale era stata intentata anche azione esecutiva, nonché l'ulteriore somma di € [redacted] per il mancato rimborso delle spese straordinarie per i figli, che l'attrice aveva integralmente anticipato.

Tanto premesso, [redacted] conveniva in giudizio il coniuge e gli aventi causa di quest'ultimo, [redacted] e [redacted] perchè, in via principale, fosse accertata la simulazione assoluta degli atti di disposizione dell'11.12.2001; in via subordinata, fosse dichiarata nei confronti dell'attrice l'inefficacia dei predetti atti ai sensi dell'art. 2901 c.c. e, in conseguenza, fosse dichiarata l'esperibilità avverso tali beni dell'azione esecutiva per la soddisfazione dei crediti dell'attrice; in entrambi i casi, chiedeva il sequestro dei due immobili ceduti, ai sensi dell'art. 156, comma sesto, c.c.; con il favore delle spese processuali.

Ritualmente costituitosi, [redacted] assumeva, in primo luogo, l'inesistenza di alcun credito della moglie nei suoi confronti, per avere egli estinto il proprio debito mediante bonifico bancario del 29.5.2002, e, conseguentemente, affermava la mancanza del presupposto imprescindibile - vale a dire la titolarità di un diritto di credito - sia della domanda di simulazione che di quella di revocazione; in secondo luogo, asseriva che nessun dubbio potesse essere avanzato nemmeno per il futuro in merito al puntuale pagamento dell'assegno in favore della moglie, giacchè tale assegno veniva direttamente corrisposto all'attrice dalla società [redacted] così come disposto dal giudice della separazione ai sensi dell'art. 156 c.c., con provvedimento del 3.10.2001.

Si costituivano, altresì, [redacted] e [redacted] i quali negavano l'esistenza di qualsivoglia accordo simulatorio, sotteso ai negozi rispettivamente stipulati con [redacted]

In particolare, quanto alla compravendita della quota dell'appartamento della casa coniugale di proprietà di [redacted] [redacted] poneva in rilievo come ella avesse operato in tal senso al fine di incrementare il proprio patrimonio immobiliare, anche nell'interesse dei proprio figli, non ancora economicamente autosufficienti.

In merito, invece, alla donazione in favore di [redacted] quest'ultimo precisava essersi trattato di un atto volto a remunerarlo per i numerosi prestiti erogati al figlio [redacted] nel corso degli anni, anche al fine di evitare che quest'ultimo potesse godere di un trattamento più generoso di quello che il genitore avrebbe potuto riservare anche all'altra figlia, [redacted]

Tanto premesso, i convenuti chiedevano respingersi tutte le domande attrici; con la rifusione delle spese processuali.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, non essendo state ammesse le prove orali richieste da parte attrice ed in assenza di istanze istruttorie di parte convenuta.

Sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa passava in decisione successivamente alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di accertamento della simulazione, svolta dall'attrice in via principale, è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Preliminarmente, deve rilevarsi che - diversamente da quanto prospettato da [redacted] - sussistono tutti i presupposti perchè la moglie, [redacted], possa utilmente esperire l'azione di simulazione.

Secondo la disposizione contenuta nell'art. 1414, 2 comma, c.c., l'esercizio dell'azione di simulazione spetta, specificamente, ai creditori del simulato alienante titolari di diritti pregiudicati dalla simulazione.

Ebbene, certamente è creditore del simulato alienante il coniuge separato, il quale agisca per neutralizzare le modificazioni patrimoniali dell'altro coniuge, che siano meramente apparenti o di apparenza diversa da quella effettiva.

Nei rapporti patrimoniali tra i coniugi, infatti, - come la Suprema Corte ha già avuto modo di osservare (Cass. 5 luglio 1982 n. 3993 e 10 maggio 1978 n. 2257) - il riconoscimento e la quantificazione degli assegni dovuti da un coniuge all'altro integrano senz'altro una situazione creditoria per alcuni versi attuale e per altri potenziale e futura, la quale è astrattamente inquadrabile nella disposizione contenuta nel citato secondo comma dell'art. 1416 cod. civ..

Quello che - in particolare - occorre verificare, è se il coniuge creditore sia anche legittimato all'azione di simulazione, posto che il citato art. 1414 non estende genericamente al creditore del simulato alienante la facoltà di far valere la simulazione stessa, ma precisa che tale facoltà è disposta in funzione del pregiudizio che la simulazione possa provocare.

A tal riguardo, deve rilevarsi che, sebbene la giurisprudenza più risalente abbia individuato la legittimazione del creditore in base ad una valutazione qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in rapporto all'entità del credito (Cass. 25 novembre 1976 n. 4452 e 29 settembre 1955 n. 2692), con la conseguenza che l'interesse del creditore del simulato alienante è stato fatto coincidere con quello richiesto per l'azione revocatoria (sent. n. 2257 del 1978 cit.) o per l'azione surrogatoria (Cass. 17 febbraio 1968 n. 560), più recentemente la Suprema Corte ha mutato avviso, adottando un orientamento più favorevole alla tutela dei crediti potenzialmente futuri, tra i quali può essere compreso quello di mantenimento (Cassazione civile, sez. II, 18 febbraio 1991, n. 1690).

Invero, l'esercizio della azione di simulazione non richiede nè l'antiorità del credito da tutelare, nè l'esistenza di un "eventus damni" (Cass. 18 aprile 1980 n. 2559), ma si pone come strumento di accertamento di uno stato di diritto esistente, non già come reazione ad una specifica violazione delle ragioni del creditore.

Quanto al presupposto del pregiudizio - secondo la giurisprudenza da ultimo richiamata - è sufficiente accertare che l'atto simulato sia tale da rendere più incerto, più difficile e più oneroso il soddisfacimento del credito accertato.

X Poichè, dunque, l'art. 1416 comma 2 c.c. trova applicazione anche a tutela di crediti non ancora scaduti ed a prescindere dall'attuale verificarsi di un danno, ben può il coniuge, titolare di assegno di mantenimento, ancorché soddisfatto dei ratei già maturati, impugnare per simulazione, ai sensi della citata norma, l'atto con cui l'altro coniuge, alienando i suoi beni, renda incerto l'ulteriore versamento dell'assegno medesimo. ✓

Ciò premesso, a maggior ragione nel caso di specie la dottoressa [redacted] è legittimata a far valere la simulazione degli atti di disposizione compiuti dal marito.

X Infatti, tali atti non solo determinano una diminuzione quantitativa e una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che rendono più incerto, difficile, o comunque oneroso l'ulteriore versamento dell'assegno, ma costituiscono un attuale pregiudizio per il soddisfacimento dei crediti che sin d'ora l'attrice vanta nei confronti del coniuge.

Se, infatti, il convenuto ha dimostrato di aver estinto, con pagamento mediante bonifico bancario del 29.5.2002 (doc. 1, fascicolo [redacted]) il credito di € [redacted], per il quale l'attrice gli aveva già notificato l'atto di precetto, altre sono le somme che la signora [redacted], nell'atto di citazione e nel corso del giudizio, ha affermato di dover ricevere dal coniuge quale rimborso per le spese mediche, dentistiche e di studio dei figli. X

Il fatto che, poi, tale pretesa' sia o meno fondata non costituisce oggetto di accertamento del presente giudizio, anche se, al solo fine di valutare la non manifesta pretestuosità, dell'azione di simulazione, in questa sede azionata, non può trascurarsi la circostanza che nessuna contestazione sia stata dal convenuto spiegata nei confronti della documentazione prodotta dalla moglie, indicante le spese da sostenersi in favore dei figli (doc. 7 fascicolo attrice).

Quanto, poi, alla prova dell'*animus simulandi*, essa può essere raggiunta mediante presunzioni, così come si è costantemente espressa la giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti, Cass., sez. III, 18 gennaio 2005, n. 903; Cass., sez. II, 28 ottobre 2004, n. 20868; Cass., sez. III, 8 ottobre 2004, n. 20075; Cass., sez. III, 26 maggio 2000, n. 6971; Cass., sez. I, 11 ottobre 1999, n. 11361).

Ed, invero, che entrambi gli atti di disposizione dell'11.12.2001 siano atti simulati è provato dalla pluralità ed univocità di elementi indiziari in tal senso orientati.

Al riguardo, rileva questo giudice come singolarmente ristretto sia l'arco temporale nel quale il dott. [REDACTED] ha ceduto la proprietà degli unici due immobili dei quali, sebbene nella misura del 50%, era titolare: infatti, sia la donazione in favore del padre [REDACTED] che l'atto di compravendita con la convivente [REDACTED] risalgono all'11.12.2001; entrambi i contratti sono stati stipulati davanti al medesimo notaio, dottoressa [REDACTED]; nel medesimo giorno, infine, sono stati trascritti presso i Pubblici Registri Immobiliari.

Al medesimo periodo, inoltre, risale la decisione del convenuto di lasciare la libera professione per farsi assumere dalla società [REDACTED] con ciò provocando - secondo l'*id quod plerumque accidit* - una diminuzione del proprio reddito mensile, così come asserito dalla signora [REDACTED] e non smentito dal convenuto, il quale, sul punto, si è limitato a giustificare la propria scelta nel minor stress che il nuovo lavoro gli avrebbe recato rispetto a quello precedentemente svolto.

Il fatto che, poi, gli atti di disposizione dell'11.12.2001 siano stati simulati è conclusione cui si giunge in virtù dell'esposizione debitoria, di cui in precedenza si è detto, e della quale il convenuto ben era consapevole, così come dimostrato dall'avvenuta notifica nei suoi confronti dell'atto di precetto, introduttivo di quella procedura esecutiva che proprio gli atti di disposizione di cui si discute hanno reso vana.

Ulteriore significativo indizio della natura simulata dei negozi in esame è il fatto che entrambi siano stati dal dottor Oldrati stipulati con soggetti di sua fiducia, a lui vicinissimi per legami affettivi e di parentela, quali - appunto - il padre e la nuova convivente.

D'altro canto, che i contratti di donazione e di compravendita fossero volti a sottrarre i beni alla procedura esecutiva non è stato smentito da nessuna delle allegazioni degli altri convenuti.

Infatti, con riguardo alla prima, appare assolutamente pretestuosa l'affermazione di [REDACTED], secondo la quale la donazione in suo favore sarebbe stata determinata dalla volontà del figlio [REDACTED] di compensare il padre per i numerosi prestiti erogatigli nel corso degli anni nonché di evitare sperequazioni rispetto alle elargizioni in favore della sorella [REDACTED].

A tal proposito, osserva questo giudice che, quanto agli asseriti crediti, nessuna prova è stata fornita in merito alla loro effettiva esistenza nè pare credibile che un padre si determini ad accettare una donazione da parte del figlio proprio nel momento in cui questi - secondo la stessa prospettazione di parte convenuta - da un lato, subisce una drastica riduzione del proprio reddito e, dall'altro, è tenuto all'oneroso mantenimento di due figli minori; le medesime ragioni inducono a ritenere parimenti inconsistente l'affermazione secondo la quale la donazione avrebbe dovuto bilanciare la posizione della sorella, anche in considerazione del fatto che la situazione patrimoniale di [REDACTED] ben poco si sarebbe avvantaggiata nel ricevere il 50% di un appartamento in comproprietà con la nuora, per di più

gravato dal vincolo di assegnazione in favore della medesima, in quanto affidataria di prole minorene.

Considerazioni sostanzialmente analoghe devono svolgersi in relazione all'affermazione della convenuta [redacted] secondo la quale l'acquisto dell'immobile, sede dello studio medico, costituirebbe un proficuo investimento, che la stessa avrebbe sostenuto anche nell'interesse dei propri figli, ancora non economicamente autosufficienti.

Ebbene, in proposito basti osservare quanto poco conveniente sul piano economico possa essere l'acquisto soltanto del 50% di un immobile, giacchè la titolarità della proprietà *pro quota* - com'è noto - impedisce sia l'agevole e fruttuosa alienazione della quota stessa sia la messa a reddito dell'intero in caso di disaccordo con il comunista. Ma l'infelicità di tale investimento è ancor più evidente laddove si consideri che titolare del restante 50% della proprietà è [redacted], moglie separata del compagno dell'acquirente, nonchè persona con la quale la convenuta Cattaneo si trova in rapporti di forte conflittualità, così come dimostrato dalla documentazione versata in atti, relativa alle reciproche iniziative giudiziarie, anche volte all'attivazione di procedimenti penali.

A ciò si aggiunga, altresì, l'esiguità del prezzo della compravendita rispetto agli indici di mercato: certamente, infatti, un appartamento di tre locali, oltre servizi, in [redacted] zona [redacted] che attualmente non può certo considerarsi periferica, ha un valore di mercato ben superiore rispetto a quello indicato in compravendita, pur relativo alla metà di un immobile, peraltro occupato.

Infine, non può neppure trascurarsi il fatto che nessuna prova dell'avvenuto pagamento dalla signora [redacted] in favore di [redacted] è mai stata fornita, mentre non sarebbe stato certamente difficile per i convenuti produrre la documentazione attestante il trasferimento di ben f. [redacted], se tale pagamento fosse mai effettivamente avvenuto. Al contrario, i contraenti si sono limitati a dare atto nel negozio di

compravendita che "la parte cedente dichiara di aver ricevuto dalla parte cessionaria alla quale rilascia ampia e finale quietanza di saldo e liberazione, dichiarando di nulla più avere a chiedere o pretendere e di rinunciare ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale" (doc. 2 fascicolo [redacted]).

Ebbene, tutte le esposte risultanze processuali, globalmente considerate, - l'essersi il venditore disfatto di tutti i propri beni immobili in un ristrettissimo arco di tempo, in pendenza di una rilevante esposizione debitoria, a favore di persone a lui vicine sul piano personale e professionale; l'alienazione a persone di fiducia per un prezzo non legato ad indici di mercato; l'aver addotto nel contesto negoziale un pagamento già avvenuto - costituiscono, alla stregua della giurisprudenza precedentemente citata, indizi gravi, precisi e concordanti della natura simulata dei contratti in esame.

Quanto alla domanda di sequestro ai sensi dell'art. 156 c.c., la medesima deve essere dichiarata inammissibile nel presente giudizio, giacchè sprovvista di qualsivoglia strumentalità rispetto all'oggetto della presente controversia.

Infine, l'accoglimento della domanda principale determina l'assorbimento delle istanze proposte in via subordinata.

Atteso l'esito del giudizio, i convenuti devono essere condannati, in via solidale, a rifondere all'attrice le spese di lite, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. dichiara che il contratto di compravendita in data 11.12.2001, rogato dal notaio [redacted], trascritto all'Agenzia del Territorio di [redacted] il 4.1.2002 al n. [redacted] del Registro Generale e al n. [redacted] del Registro Particolare, è inefficace nei confronti di [redacted]
[redacted]
2. dichiara che il contratto di donazione in data 11.12.2001, rogato dal notaio [redacted], trascritto all'Agenzia

- del Territorio di [REDACTED] il '4.1.2002 al n. [REDACTED] del Registro Generale e al n. [REDACTED] del Registro Particolare, è inefficace nei confronti di [REDACTED]
3. dichiara inammissibile l'istanza di sequestro ai sensi dell'art. 156 c.c.;
 4. condanna in solido [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese processuali, liquidate in € [REDACTED] per spese, € [REDACTED] per diritti ed € [REDACTED] per onorari, oltre rimborso forfetario ex art. 14 Tariffa forense e IVA e CPA se e per quanto dovuti.

Così deciso in Milano, 17.1.2006

Il Giudice

Dott. Maria Luisa Padova

M. L. Padova

4^a SEZIONE CIVILE
DEPOSITATO OGGI
1 - GIU. 2006
IL CANCELLIERE
FRANCESCO D'ALONZO